

REGIONE DEL VENETO



ULSS4
VENETO ORIENTALE

Allegato A - Capitolato Tecnico

**RICHIESTA D'OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN TOMOGRAFO
COMPUTERIZZATO A 128 STRATI, DA INSTALLARE PRESSO LA RADIOLOGIA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONÀ DI PIAVE,
IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL
POTENZIAMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA
AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"**

NUMERO GARA SIMOG 8121875

CUP I25F20000190006

CIG 8721443A6F

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Premessa

Il presente documento disciplina la fornitura di n.1 tomografo computerizzato a 128 strati, comprensiva di:

- operazioni di trasporto e consegna presso la sede di destinazione dell'apparecchiatura, quadro elettrico e UPS a servizio del sistema;
- attività di fornitura e installazione apparecchiatura, quadro elettrico e UPS a servizio del sistema;
- collaudo e verifica di corretto funzionamento compresa la corretta trasmissioni dei dati dosimetrici ai sensi del D.Lgs 101/20;
- formazione e addestramento del personale, con particolare riguardo all'informativa dose paziente;
- servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" per 24 mesi a partire dalla data di positivo collaudo.

Oltre alla configurazione base offerta su INVITALIA, (vedi specifiche tecniche minime vincolanti indicate nell'allegato 1: "*Piani di riorganizzazione – schede tecniche attrezzature per terapie intensive e semi-intensive*" (categoria 32 - codice attrezzatura TI-AC-16) delle linee guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva(vedi allegato), piattaforma nazionale dedicata alle acquisizioni per l'emergenza sanitaria COVID19, il sistema dovrà necessariamente comprendere quanto segue:

- Workstation di post elaborazione completa di n.2 monitor ad alta risoluzione e ampie dimensioni per uso diagnostico e UPS;
- integrazione completa con i sistemi RIS-PACS;
- UPS e quadro elettrico dedicati al dispositivo;
- fantoccio per l'esecuzione dei controlli di qualità e valutazioni di dose.

Ciascuna Ditta offerente dovrà necessariamente presentare, congiuntamente all'offerta tecnica ed economica, un progetto di massima comprendente dettaglio di:

- elaborati grafici con indicazione di posizionamenti e ingombri del sistema, nonché delle modalità di fissaggio;
- condizioni di esercizio del sistema (temperatura, umidità);
- caratteristiche elettriche;
- ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature;
- cronoprogramma.

Si chiede inoltre di fornire quotazione separata per il servizio di manutenzione "full-risk" per ulteriori 60 mesi.

Art. 2 Valore stimato dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'affidamento di cui si tratta ha ad oggetto un servizio unitario.

DESCRIZIONE	CUP	CIG	CPV	IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA E AL NETTO DELL'IVA
Acquisizione di un tomografo computerizzato a 128 strati, da installare presso la radiologia del presidio ospedaliero di San Donà di Piave	I25F20000190006	8721443A6F	33115000-9	€ 491.000,00

L'importo complessivo di gara è al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 103,28.

L'appalto è finanziato con le risorse previste dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito nella L. 77/2020).

Con particolare riferimento al prezzo gli operatori economici, nel presentare la propria offerta, non dovranno comunque superare i prezzi dagli stessi inseriti in piattaforma Invitalia pubblicati nel documento "Piani di riorganizzazione - schede tecniche attrezzature per terapie intensive e semi-intensive" alla categoria n. 32 - codice TI-AC-16.

Art. 3 Opere propedeutiche all'installazione

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire sopralluogo obbligatorio entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, previo accordo con l'u.o.c Servizi Tecnici e Patrimoniali. Tale sopralluogo sarà finalizzato alla ricognizione di:

- stato dei locali di destinazione del sistema;
- locali di destinazione di eventuali altri dispositivi di supporto (es. UPS,...);
- punti di intercettazione delle fonti di energia;
- stato di efficienza e dimensionamento degli impianti;
- disposizione della radioprotezionistica;
- eventuali lavori di adeguamento edile ed impiantistico.

Di tale sopralluogo dovrà essere redatta relazione progettuale comprendente dettaglio di tutte le opere impiantistiche necessarie alla completa installazione e messa in funzione del sistema. La

relazione progettuale dovrà contenere tutte le informazioni tecniche, grafiche, disegni, cronoprogramma, etc. che permettano di valutare il prospetto dei lavori pianificati e proposti. Tale relazione dovrà essere discussa con l'u.o.c. Servizi Tecnici e Patrimoniali e dovranno essere eseguite eventuali integrazioni e/o modifiche da quest'ultima richieste, senza alcun costo aggiuntivo. Le opere impiantistiche necessarie alla completa installazione e messa in funzione del sistema si intendono a carico dell'Amministrazione.

Prima di procedere con la consegna e successiva installazione del sistema, la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo obbligatorio finalizzato alla verifica della completezza dei lavori eseguiti.

Art. 4 Consegna

Il fornitore sarà tenuto a consegnare le attrezzature e i dispositivi nei luoghi e nei locali indicati in caso di futura aggiudicazione, nel rispetto della tempistica indicata nella propria offerta, previa autorizzazione dell'u.o.c. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Le attività di consegna comprenderanno servizi quali imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio, consegna al piano, carico e scarico della merce.

Tutte le attrezzature ed i materiali di consumo dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna la merce all'atto della consegna, dovrà contenere gli estremi dell'ordinativo di fornitura e dovrà obbligatoriamente specificare: quantità, descrizione, nome commerciale, codice ditta, serial number.

Le attrezzature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. Tale manualistica dovrà essere fornita all'Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Il Fornitore sarà tenuto a garantire il collegamento delle attrezzature col sistema informatico dell'Amministrazione mettendo a disposizione tutte le notizie tecniche ed un eventuale supporto operativo. L'eventuale costo del collegamento fra i due sistemi sarà a carico dell'Ente beneficiario dell'ordine.

Tutti i display e i monitor, se presenti nell'attrezzatura, dovranno utilizzare interfacce che permettano di inserire l'italiano come lingua di visualizzazione e lettura.

Art. 5 Collaudo

Una volta terminate le operazioni di installazione del sistema, lo stesso verrà sottoposto alle operazioni di collaudo.

Tali operazioni saranno eseguite dall'aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati della Azienda contraente, previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall'aggiudicatario, al responsabile dell'Esecuzione Contrattuale e al Servizio di Ingegneria Clinica.

Tali operazioni consistono nella verifica della conformità di quanto consegnato con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel presente capitolato tecnico e con quelli dichiarati nell'offerta formulata in gara dall'aggiudicatario.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono

collaudati con esito positivo e dopo superamento del collaudo effettuato ai sensi del D.Lgs 101/20.

Dell'esito di tali operazioni sarà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti.

Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario, fino alla loro conclusione.

Nell'ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, l'aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare e sostituire l'apparecchiatura e/o le parti di essa risultati non conformi, salva l'applicazione delle penali previste in contratto.

Resta salvo il diritto dell'Azienda contraente, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

In particolare, in sede di collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare il manuale d'uso, in lingua italiana, in duplice copia e su supporto elettronico e le certificazioni di conformità attestanti la rispondenza alla direttiva/regolamento sui Dispositivi Medici e alle vigenti norme tecniche;
- eseguire in loco le misure di sicurezza elettrica e le prove funzionali secondo le normative di pertinenza applicabili, generali e particolari;
- effettuare l'eventuale configurazione, integrazione, e collegamento dell'apparecchiatura ai sistemi informativi ed al RIS/PACS aziendale;
- supportare lo Specialista in Fisica Medica nell'esecuzione dei controlli/verifiche al fine di esprimere il giudizio di qualità tecnica previsti dalla normativa vigente e propedeutico alla formulazione del giudizio di idoneità all'uso clinico dell'apparecchiatura da parte del Responsabile Impianto Radiologico. Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle Apparecchiature che dovessero rendersi necessari;
- fare o programmare la formazione al corretto utilizzo, alla cura e alla manutenzione a carico dell'utilizzatore: il Responsabile dell'U.O. destinataria individuerà gli operatori che dovranno parteciparvi;
- fornire il report dell'installazione e del funzionamento, ad evidenza che i sistemi oggetto della fornitura siano installati in accordo con le specifiche di progetto, con le raccomandazioni del Fabbricante e con le normative applicabili, attestante, inoltre, che i sistemi oggetto della fornitura funzionino in accordo alle specifiche di progetto e operino nei limiti e nelle condizioni operative previste;
- fornire un documento contenente le istruzioni per le modalità di comunicazione (es.: orari indirizzi e-mail e numeri di telefono) con il personale e con le strutture dell'aggiudicatario

per le future ed eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di prestazione e/o attività a carico dell'aggiudicatario e inclusa nella fornitura.

- provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi e di quanto necessario per il trasporto e la consegna ma non per il funzionamento dei dispositivi.

Art. 6 Formazione

L'aggiudicatario, immediatamente di seguito all'installazione delle attrezzature ed all'esecuzione delle prove di collaudo, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del personale medico, tecnico ed infermieristico destinato ad utilizzare l'apparecchiatura installata ed indicato dall'Azienda contraente.

Tale servizio consiste in una attività di affiancamento e tutoraggio prestata dall'aggiudicatario a mezzo di propri incaricati in possesso di adeguata competenza destinata a fornire tutti i necessari chiarimenti in merito a:

- corretto uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
- funzionalità dei software dedicati;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- la conoscenza dei principi di funzionamento delle apparecchiature;
- le istruzioni relative alla cura e alle operazioni di manutenzione in capo agli utilizzatori;
- sistema di ottimizzazione della dose al paziente

La formazione dovrà essere ripetuta in sessioni successive, per almeno 10 giornate, per coprire la totalità degli interessati in funzione delle rispettive indisponibilità per servizio.

Nel corso del periodo di garanzia e dell'eventuale periodo di assistenza tecnica, la ditta dovrà procedere con integrazioni alla formazione, secondo le esigenze che verranno manifestate dai Responsabili delle unità operative di destinazione, anche a copertura del personale in turn-over.

Al termine dell'attività formativa svolta dovrà essere rilasciata apposita attestazione nominativa da parte della Ditta aggiudicataria, sottoscritta dal Responsabile dell'Esecuzione Contrattuale dell'Azienda Contraente, volta a certificare l'addestramento sull'apparecchiatura.

Art. 7 Assistenza e manutenzione Full Risk

La garanzia contrattuale opera automaticamente, nei primi 24 mesi a far data dal collaudo positivo dell'apparecchiatura, come manutenzione e assistenza tecnica full risk secondo quanto dettagliato successivamente.

Il Servizio è finalizzato a soddisfare i seguenti bisogni:

- mantenere le apparecchiature in un corretto e sicuro stato di funzionamento al fine di preservarne e/o aumentarne il grado di sicurezza, di efficienza e di efficacia all'interno delle attività clinico sanitarie;
- salvaguardare i requisiti essenziali delle apparecchiature, intese come DM, stabiliti dal

Fabbricante;

- perseguire la continuità d'esercizio attraverso la minimizzazione dei tempi di disservizio;
- promuovere il coinvolgimento attivo degli utilizzatori al fine del corretto e sicuro utilizzo;
- operare a costi certi e programmabili;
- tutelare l'investimento;
- contribuire al processo di gestione del rischio clinico;
- contribuire alla gestione appropriata dei DM accessori.

Il servizio dovrà coprire tutte le apparecchiature, i sistemi e gli accessori che le compongono e dovrà comprendere i seguenti livelli minimi essenziali:

- 1) manutenzione preventiva, comprensiva di prove funzionali e/o di tarature e/o calibrazioni, in accordo ai criteri e alle periodicità prescritti dal Fabbricante;
- 2) verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI vigenti, di pertinenza (es. CEI 62 5, particolari e collaterali, CEI 62 148);
- 3) manutenzione correttiva, comprensiva di numero illimitato di interventi sia da remoto che on-site, per garantire il ripristino delle condizioni di normale funzionamento a seguito di segnalazioni di guasto e/o malfunzionamento anche se causato da danni accidentali durante il normale utilizzo;
- 4) fornitura di tutte le parti difettose, di tutti i ricambi, usurabili e consumabili tecnici necessari al funzionamento, sostituiti sia durante la manutenzione preventiva sia durante la manutenzione correttiva; le parti di ricambio devono essere nuove e originali o comunque previste dal Fabbricante;
- 5) ritiro e smaltimento delle parti sostituite;
- 6) procedure informatiche per telediagnosi (predittive e correttive) e teleassistenza da remoto per le eventuali apparecchiature in rete;
- 7) assistenza telefonica agli utilizzatori e al personale tecnico individuato dall'Azienda Sanitaria, anche per il primo intervento/prima analisi ed eventuale immediata risoluzione dei cosiddetti falsi guasti;
- 8) assistenza diretta presso i reparti dove vengono utilizzate le apparecchiature (on site);
- 9) tempi massimi di intervento "on site", che devono essere garantiti in caso di chiamata per guasto tecnico, in caso di:
 - guasto bloccante (ovvero guasto tale da impedire lo svolgimento dell'attività clinica), pari a 8 ore lavorative dalla chiamata;
 - altri guasti/malfunzionamenti (che non compromettano significativamente lo svolgimento dell'attività clinica e o la sicurezza) pari a 16 ore lavorative dalla chiamata;
- 10) tempi massimi garantiti di risoluzione dalla chiamata pari a 72 ore solari in caso di guasto bloccante e 72 ore lavorative per gli altri casi. Nella tempistica di risoluzione delle chiamate non verranno conteggiati eventuali giorni festivi compresi nel periodo di gestione della chiamata;

- 11) interventi di manutenzione evolutiva consistenti in fornitura di eventuali upgrade software e/o hardware:
 - previsti dal Fabbricante;
 - necessari per adeguamenti a normative applicabili o per sicurezza e affidabilità o per garantire la sicurezza informatica (antivirus e sistema operativo);
- 12) assistenza all'integrazione software delle apparecchiature con i sistemi informativi aziendali previsti, nel caso in cui le stesse siano integrate con il sistema informativo aziendale a garanzia della funzionalità e dell'efficienza dell'integrazione software stessa.
- 13) esecuzione dei Controlli di Qualità previsti dalla normativa vigente, anche a supporto dello Specialista in Fisica Medica nominato dall'Azienda Sanitaria;
- 14) controlli periodici di taratura e/o di qualità da effettuarsi secondo le frequenze e/o i protocolli del fabbricante e/o ai sensi della vigente, ed eventualmente applicabile, normativa in materia di radiazioni ottiche coerenti.
- 15) raccordo e gestione con il Fabbricante, su richiesta dell'Ente Appaltante, della risoluzione di eventuali problematiche che hanno generato incidenti o la messa in atto di azioni di campo, secondo quanto previsto dalla Dispositivo Vigilanza".

Il servizio dovrà essere garantito 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, inclusi i giorni festivi; in caso di guasto bloccante tale periodo di copertura dovrà essere prolungato sino alla risoluzione del guasto se l'intervento on site è iniziato entro la fascia oraria sopraindicata.

Tutte le attività, i cui costi non fossero eventualmente inclusi nel contratto di manutenzione, saranno riconosciute esclusivamente se richieste e approvate dal servizio di Ingegneria Clinica.

Su richiesta dell'Azienda Sanitaria l'Appaltatore è tenuto a produrre il manuale d'uso e/o il manuale tecnico dei modelli di apparecchiature oggetto del contratto.

Il fornitore del servizio dovrà dotarsi, senza oneri a carico dell'Azienda Sanitaria, di:

- tutto il materiale e la strumentazione necessaria per le operazioni di manutenzione, controllo/verifica/taratura/calibrazione, adeguatamente mantenuta e tarata;
- accessori/componenti sostitutivi in numero adeguato al servizio richiesto e tecnologicamente equivalenti, volti a garantire il rispetto dei tempi di risoluzione guasti stabiliti dal presente Capitolato, onde evitare interruzione di pubblico servizio, da fornire senza oneri aggiuntivi alle Aziende Contraenti, anche per il caso di invio a revisione/riparazione;
- un magazzino di ricambi nuovi, originali o comunque previsti dal Fabbricante, adeguato al servizio richiesto;
- tutto quanto necessario a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza e antinfortunistica degli addetti ai lavori che la ditta è tenuta a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità;
- tutti gli accorgimenti atti a evitare danni o sinistri a terzi;

Per maggiore chiarezza della copertura contrattuale richiesta, il servizio non comprende:

- i guasti conseguenti a danni dovuti a presunto dolo o colpa grave. La natura di tali guasti, che dovranno essere segnalati tempestivamente, con le opportune evidenze, sarà

formalmente valutata, in contraddittorio. L'Azienda Sanitaria si riserva comunque, su valutazione dell'urgenza, di richiedere al fornitore la tempestiva risoluzione di tali guasti, con la stessa tempistica prevista da contratto per i guasti, i cui oneri saranno poi corrisposti extracontratto nel caso in cui ne venisse effettivamente riconosciuto il dolo o la colpa grave;

- i guasti conseguenti a danni dovuti a:
 - catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, incendi etc);
 - cause di forza maggiore (furto, sommosse, guerre...);
 - aggiornamenti hardware o software legati all' introduzione di nuove funzionalità.

Il manutentore dovrà agire nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dalla legislazione vigente sulle Apparecchiature Sanitarie:

- Direttive EU/Regolamenti sui Dispositivi Medici;
- Decreto Legislativo 31 Luglio 2020, N.101 , Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
- Legislazione nazionale e regionale relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed altre disposizioni);
- Legislazione nazionale e regionale sui requisiti di autorizzazione all'esercizio e di e accreditamento istituzionale (DPR n. 37/1997, L.R. n. 22/2002, DGR n. 2266/2016 e DGR n. 1732/2017);
- Norme tecniche internazionali IEC (International Electrotechnical Commission) e ISO (International Organization for Standardization), armonizzate comunitarie CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e CEN (Comité Européen de Normalisation) ed italiane CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e relative guide;
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Dlgs 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento sul territorio nazionale.

Poiché la manutenzione programmata e correttiva è necessaria per la verifica, la conservazione o il ripristino della corretta funzionalità e delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature ed è indispensabile per il mantenimento dei requisiti essenziali stabiliti in sede di progettazione dal Fabbricante al fine di minimizzare i rischi legati al loro uso, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione sui Dispositivi Medici, il manutentore, nello svolgimento delle attività, dovrà:

- attenersi alle indicazioni che il Fabbricante, ai sensi delle Direttive/Regolamenti sui Dispositivi Medici, ha fornito a corredo di ciascun dispositivo in quanto il loro rispetto consente di mantenere costanti nel tempo le prestazioni garantendo i requisiti essenziali di qualità e sicurezza iniziali attestati dalla marcatura;
- utilizzare ricambi nuovi e originali o comunque previsti dal Fabbricante, in modo da poter effettuare eventuali interventi senza causare alterazioni, variazioni o modifiche al dispositivo che possano provocare un deterioramento del livello di sicurezza e funzionalità garantito dalla marcatura CE.

L'aggiudicatario rimarrà comunque l'unico responsabile degli eventuali nocuenti causati

dall'impiego di ricambi non adeguati.

Per lo stesso motivo il personale tecnico impiegato nel servizio di manutenzione dovrà essere qualificato, in possesso di capacità tecniche adeguate e, in particolare, dovrà:

- essere addestrato, formato e costantemente aggiornato sulle operazioni di manutenzione che deve condurre in conformità a quanto stabilito nel manuale d'uso e di service e secondo i protocolli e check-list stabiliti dal Fabbricante che, per l'immissione sul mercato ai sensi delle Direttive/Regolamenti sui DM, ha condotto un'appropriate analisi del rischio per la definizione delle procedure manutentive da applicare per la specifica apparecchiatura. essere formato sulle caratteristiche tecnico-costruttive funzionali del dispositivo, dei potenziali rischi connessi all'uso e della probabilità e natura dei possibili guasti/difetti e specializzato sulle singole tipologie di apparecchiature affinché sia preservato lo stato di efficienza e durabilità nel tempo dell'apparecchiatura anche in caso di riparazioni con sostituzione di parti importanti.
- avere un'esperienza adeguata e/o una rete di supporto che permetta di conoscere in anticipo eventuali problematiche relative a difetti/usure e diagnostica di guasto, al fine di prevedere delle manutenzioni proattive e la riduzione dei tempi di fermo macchina.

Per la gestione e il controllo delle attività programmate i calendari delle manutenzioni preventive, delle verifiche di sicurezza e delle prove funzionali dovranno essere preventivamente concordati con i reparti utilizzatori e dovranno essere formalizzati e comunicati al servizio di Ingegneria Clinica, per consentire la verifica del rispetto delle periodicità delle attività programmate.

Ad evidenza della corretta esecuzione delle attività tecniche, in conformità alle clausole contrattuali ogni intervento tecnico riguardante l'attività di manutenzione, verifica della sicurezza e prove funzionali ed eventuali tarature/calibrazioni dovrà essere documentato da un rapporto di lavoro compilato e firmato dal tecnico esecutore e controfirmato dal Responsabile o dal coordinatore tecnico/infermieristico dell'u.o. o loro delegati. Tutti i documenti dovranno essere consegnati firmati, al servizio di Ingegneria Clinica alla conclusione delle singole attività in formato elettronico, anche via mail. In particolare i rapporti tecnici dovranno contenere:

- tutti i dati necessari all'individuazione univoca dell'apparecchiatura (n. di serie/inventario/codice di sistema, tipologia, marca, modello e matricola);
- la data di esecuzione dell'attività;
- la firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
- la firma dell'utilizzatore.

I rapporti tecnici, inoltre, devono prevedere almeno le seguenti ulteriori informazioni in funzione del tipo di attività come di seguito dettagliato.

Riparazione su guasto:

- data, ora e identificativo della richiesta di intervento;
- data e ora dell'inizio e della fine dell'intervento;
- problemi riscontrati e tutte le operazioni effettuate;
- elenco dettagliato delle parti sostituite (ricambi e consumabili);

- esito dell'intervento.

Manutenzioni Preventive:

- chek-list delle operazioni previste dal Fabbricante e quelle effettivamente eseguite;
- elenco dettagliato delle parti sostituite (ricambi e consumabili);
- esito dell'intervento.

Taratura e calibrazione:

- identificazione dello strumento campione (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura);
- misure effettuate e scostamento rispetto alle specifiche del Fabbricante;
- esito controllo.

Verifiche di sicurezza e prove funzionali:

- dati dello strumento di verifica (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura);
- valori rilevati e riferiti ai valori limite o di accettabilità previsti dalle norme, con allegato la copia del report rilasciato dallo strumento di verifica e validato dal tecnico esecutore;
- indicazione esplicita dell'esito della verifica. Nell'eventualità che l'esito fosse negativo, la ditta dovrà eliminare la causa di non conformità e avvisare l'Ingegneria Clinica. L'Azienda Sanitaria si riserva comunque la possibilità di eseguire dei controlli a campione sull'operato della ditta manutentrice.

Art. 8 Osservanza della legislazione sulla sicurezza e sul lavoro

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per:

fornitura di n. 1 tomografo computerizzato per l'elaborazione di immagini diagnostiche di sezioni e strati del corpo umano, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello *NON TRASCURABILE*, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I., allegato al presente capitolato.

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS:

Con riferimento all'emergenza in corso si evidenzia l'obbligo da parte del personale della ditta appaltante di osservare le indicazioni Ministeriali (rispetto della distanza, obbligo di indossare la mascherina, lavaggio delle mani). L'azienda "Veneto Orientale" oltre ad aver redatto un DVR specifico, ha in uso delle specifiche procedure per la riduzione e la prevenzione dell'infezione e procedure e requisiti per regolamentare l'accesso attraverso varchi presidiati e il transito all'interno delle strutture. Informazioni dettagliate saranno trasmesse alla ditta aggiudicataria del Servizio preventivamente allo svolgimento delle attività e in sede di riunione di coordinamento.

Con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro, dovranno essere eseguite, per quanto compatibili, le indicazioni di seguito riportate.

L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda e l'appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio delle attività l'Azienda e il Fornitore sottoscriveranno un apposito documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, in ottemperanza a quanto stabilito D. Lgs. 81/2008. Tale documento, che riprenderà i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, verrà aggiornato e/o modificato, anche su proposta del fornitore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Nel caso tali incontri si dovessero svolgere presso le sedi dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "veneto orientale", si provvede ad allegare anche i seguenti documenti (allegati 1 e 2):

- piano per la gestione dell'emergenza incendio relativo al Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave;
- stima dei rischi e misure preventive da adottare.

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso sopralluoghi svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la stazione Appaltante, il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la Ditta dalle sue responsabilità per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del D. Lgs. 81/08, l'aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante quanto segue:

- aver individuato il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione art. 17;
- aver individuato il nominativo del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria art. 18;
- aver valutato tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 17;
- l'idoneità alle mansioni specifiche dei propri dipendenti in base a programmi sanitari definiti dal medico competente art. 41;
- di aver provveduto ad informare/formare il proprio personale sui rischi specifici art. 36.

Resta, invece, inteso che i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza

Art. 9 Costi per la sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, la stazione appaltante stima un costo per i rischi interferenziali pari ad euro 103,28; pertanto, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.

Resta, invece, inteso che i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.

Art. 10 Garanzia di esecuzione del contratto

All'atto della sottoscrizione del contratto, il fornitore sarà obbligato a presentare una garanzia per l'esecuzione dello stesso, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito al contratto medesimo, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A - Schemi Tipo" A del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B - Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Si applicano i casi di riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti.

La garanzia è escussa per ogni caso di inadempimento contrattuale che determini la decadenza dall'abilitazione all'elenco da parte del fornitore..

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento.

Art. 11 Obblighi della ditta

La ditta si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza, attenendosi al presente capitolato speciale d'appalto e alle particolari indicazioni eventualmente impartite dalla Azienda Ulss, tutte le operazioni descritte nel presente capitolato.

La ditta è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il DEC eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La ditta dovrà garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presente in gara.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la ditta non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Ulss.

La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ulss da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La ditta garantisce l'Azienda Ulss, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causati a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

La ditta in particolare si obbliga a:

- ✓ rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica. In particolare dovranno essere utilizzati mezzi personali di protezione;
- ✓ essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- ✓ eseguire tutti gli interventi sotto la propria direzione e sorveglianza;
- ✓ eseguire gli eventuali ordini impartiti dal DEC;
- ✓ comunicare alla Azienda Ulss inconvenienti incontrati e quanto altro possa essere utile per poter ricostruire la storia degli interventi tecnici;
- ✓ fornire le fotografie eventualmente ordinate dal DEC.

La ditta dovrà altresì provvedere:

- ✓ ad attenersi alle direttive che verranno impartite dalla Azienda Ulss nell'intento di non recare intralcio all'attività sanitaria;
- ✓ a mantenere la disciplina, far osservare le disposizioni in vigore e quelle che potessero essere emanate in corso d'appalto;
- ✓ a rispettare il regolamento della Azienda Ulss circa l'accesso all'area ospedaliera e gli spostamenti al suo interno;
- ✓ alla gestione della sicurezza elettrica delle apparecchiature in funzione presso la Azienda Ulss che si intende quindi esplicitamente a carico della ditta.

Art. 12 Pagamento del corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari

La liquidazione e il pagamento della fattura, trasmessa in via elettronica ai sensi del D.L. 66/2014, convertito con modificazione con L. 89 del 23.06.2014, avverrà, a mezzo mandato, a 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della stessa.

La fattura dovrà essere emessa a seguito di avvenuto collaudo positivo, completa di apposito elenco dei DDT relativi alla consegna, con indicazione del luogo in cui è stata effettuata e la distinzione delle tipologie di dispositivi consegnati, del CIG e del codice univoco ufficio (UFMA9N).

La fattura dovrà indicare i dati di dettaglio del servizio e il codice identificativo gara, così come di seguito specificato:

- ✓ denominazione dell'ente: Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" e P.IVA: 02799490277;
- ✓ codice Identificativo Gara **CIG 8721443A6F**
- ✓ codice Univoco Ufficio assegnato dall'Ipa all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale": **UFMA9N**;
- ✓ il totale della fattura.

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", a garanzia della puntuale osservanza delle norme contrattuali potrà sospendere, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla ditta, cui siano state contestate delle inadempienze nell'esecuzione del contratto, finché la ditta non abbia provveduto ad adempiere regolarmente (art. 1460 c.c.).

Tracciabilità dei pagamenti

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà comunicare

all'Unità Operativa Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In assenza di tale comunicazione, non sarà possibile procedere al pagamento. Si richiama, altresì, l'attenzione a quanto disposto dall'art. 6, 1 e 2 commi della summenzionata legge, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Art. 13 Protocollo di legalità'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. n. 951 del 2 luglio 2019 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto il 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

(<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà

immediatamente ed automaticamente (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- 2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

- 3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.
- 4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n° 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n° 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta Aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dei suddetti Protocolli di Legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 14 Codice di comportamento

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con

il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 30.01.2014 **pubblicato nel sito www.aulss4.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.**

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 Norme per la prevenzione della corruzione

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano aziendale triennale per la prevenzione della corruzione **2021- 2023**, approvato dall'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 dell' 11 Settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione" **pubblicato nel sito www.aulss4.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.**

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 16 Verifiche e controlli sull'espletamento del servizio

L'Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale", per verificare la rispondenza del servizio effettuato dalla ditta alle disposizioni contenute nel presente capitolato e nelle disposizioni vigenti in materia, si riserva di effettuare controlli, con ampia e insindacabile facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune; la ditta, senza che possa nulla eccepire, presterà la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il personale della Azienda Ulss all'uopo delegato, o un suo sostituto, potrà effettuare, anche con personale e strumenti messi a disposizione dalla ditta, verifiche, misure e prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dell'attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e allo stato dell'arte.

In ogni caso i suddetti controlli verranno effettuati preferibilmente alla presenza di un rappresentante della ditta.

Qualora dai controlli dovesse risultare che il servizio non viene svolto conformemente al presente capitolato speciale, la ditta dovrà provvedere a sue cure e spese, tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l'applicazione di quanto previsto nei successivi articoli in materia di penalità e di risoluzione del contratto.

Art 17 Monitoraggio e controllo del servizio

Per la buona gestione dell'appalto il DEC concorderà incontri periodici per verificare, monitorare l'andamento del servizio rispetto ai livelli di prestazioni previste.

Nello specifico, le riunioni avranno cadenza semestrale, salvo accordi diversi fra le parti e serviranno per:

- ✓ valutare il rispetto dei requisiti contrattuali (controllo e verifica degli indicatori);
- ✓ valutare la performance del processo (monitoraggio del processo);
- ✓ individuare azioni correttive e di miglioramento (sia per l'Appaltatore che per l'Azienda);
- ✓ verificare i risultati delle precedenti azioni correttive.

A livello operativo, l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni.

Art. 18 Penalità

In considerazione dell'importanza e dell'essenzialità della fornitura richiesta, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali e, in particolare, del ritardo nella consegna e nelle tempistiche di primo intervento e risoluzione dei guasti segnalati, la scrivente Amministrazione provvederà ad applicare una penale giornaliera nella misura dell'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del dieci per cento dello stesso importo.

Art. 19 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, verranno contestati alla ditta per iscritto dall'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

In caso di contestazione dell'inadempimento, la ditta dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" potrà applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; la ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato speciale non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato speciale per il ritardo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tale ultimo caso, la ditta è obbligata a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte

dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

Art. 20 Infortuni e danni a cose e persone

L'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto.

Art. 21 Adeguamento alle norme interne

La ditta ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale emanate dall'Azienda Ulss per il proprio personale rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale dell'appaltatore.

Tali direttive saranno oggetto di comunicazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto nel periodo di *start up*.

Nello svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi ospedalieri, con l'osservanza degli orari di svolgimento del servizio.

L'appaltatore ed il personale dallo stesso impiegato, sono vincolati al rispetto del segreto d'ufficio e al rispetto delle normative sulla *privacy* vigenti.

Il mancato rispetto di quanto sopra, sarà comunicato e oggetto di sanzione dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore.

Art. 22 Danni a terzi – coperture assicurative

E' obbligo della ditta stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto del presente appalto, con massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico e per sinistro, e con un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico e per sinistro, e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre espressamente riportare:

- 1 il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
2. annoverare tra i terzi la Stazione Appaltante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
3. annoverare tra gli assicurati, tutte le società partecipanti al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività;
4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30

giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;

5. riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibile alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di recisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento.

Art. 23 Diritto di sciopero

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applicherà la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. La ditta dovrà provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alla Azienda la data effettiva dello sciopero programmato.

Art. 24 Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/16, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- 1) senza che ciò comporti oneri per la ditta nei seguenti casi:
 - a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
 - b) per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo del committente per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti che non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio;
 - c) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'Impresa aggiudicataria per fatto non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256 e 1463).

Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.

2) con oneri e spese a carico della ditta, nei seguenti casi:

- a) nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- b) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;
- c) qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l'Impresa aggiudicataria medesima;
- d) emanazione, nei confronti dell'appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli art.2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- e) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
- f) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- g) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
- h) impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale" sull'andamento del servizio;
- i) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- l) sopravvenuta situazione di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- m) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia e dal Disciplinare di gara;
- n) cessione del contratto e subappalto;
- o) cessione del credito o atti di trasformazione della ditta non autorizzati espressamente dall'Azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale";
- p) sospensione ingiustificata del servizio;
- q) esecuzione delle transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in esecuzione del presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;
- r) inosservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo adottato dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto orientale" con deliberazione del direttore generale n. 52 del 30 gennaio 2014;

- s) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 15 "Penalità" del presente capitolato speciale;
- t) in tutti i casi espressamente previsti nel presente capitolato speciale.

La risoluzione del contratto comporterà, in ogni caso, il diritto all'incameramento della cauzione. Salvo il diritto dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 25 Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter d. lgs n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

La ditta con la sottoscrizione del contratto, attesterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda ULSS n. 4 nei confronti della Ditta.

Art. 26 Subappalto e cessione del contratto

La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale.

E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice degli appalti.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, l'AULSS, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

A norma dell' art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione.

Allo stesso modo, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'AULSS, alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'originario concorrente alla gara. Nei 60 giorni successivi, l'AULSS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti antimafia. Decorso i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'AULSS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito

fuori campo IVA, ai sensi dell' art. 1 del D.P.R. 633/72.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 27 Facoltà di recesso

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale, di Area Vasta o CONSIP per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, l'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto con la ditta, mediante invio lettera a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – II comma – del Codice Civile, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso.

Art. 28 Comunicazioni

Le comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto possono essere effettuate sia a mezzo posta elettronica certificata, *mail* ordinaria e a mano in relazione all'oggetto della comunicazioni.

Art. 29 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale".

Art. 30 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva, posta a garanzia del medesimo e fatta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 31 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale e negli altri atti di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il responsabile della procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la dott. Maria Zanandrea, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica.

